

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3614

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DAL CANTON MARIA PIA, SGARLATA MARCELLO, CATTANEO PETRINI  
GIANNINA, ZUGNO, FRANCESCHINI, MIOTTI CARLI AMALIA, DOSSETTI**

*Presentata il 2 dicembre 1966*

Modifica dell'articolo 2 del regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, convertito nella legge 25 aprile 1938, n. 614, concernente i fondi per la integrazione dei bilanci degli E.C.A.

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La insufficienza dei mezzi finanziari a disposizione degli E.C.A., istituzionalmente preposti all'assistenza economica degli indigenti, è universalmente riconosciuta per il permanere nel nostro Paese di vaste aree di bisogno, e per la necessità di meglio adeguare gli strumenti e i mezzi assistenziali alla nuova situazione sociale ed economica della Nazione.

Lo stesso Parlamento, in varie occasioni, sia con ordini del giorno, con interpellanze e interrogazioni, sia nelle relazioni di maggioranza e minoranza sulla previsione di spesa annuale del Ministero dell'interno ha avuto modo di esprimersi sulla questione in termini univoci.

E' da considerare che gli E.C.A., quali organi della amministrazione indiretta dello Stato, assistono, come si rileva dalle statistiche I.S.T.A.T., due milioni e mezzo di bisognosi. Non c'è dubbio che la situazione generale si è modificata positivamente e che, sia per il migliorato tenore di vita, sia per alcuni provvedimenti, anchè di carattere previdenziale, l'area del bisogno si è ristretta quantitativamente, ma è pur vero che i provvedimenti non sono stati tali da eliminare le sollecitazioni di assistenza verso gli E.C.A. Conseguentemente, lo stanziamento in bilancio in loro favore — 19.600.000.000 — è profondamente spe-

reinato ai reali bisogni, specie in considerazione delle accresciute esigenze assistenziali, dell'aumentato costo della vita, della diminuzione del potere d'acquisto della moneta.

La perdurante insufficienza dei mezzi finanziari ha già portato alcuni E.C.A. a drammatiche decisioni, quali la riduzione della misura dei sussidi, già troppo modesti, la limitazione o abolizione di alcuni servizi indispensabili a favore dei bisognosi, come i ricoveri notturni, le mense popolari, ecc.

Eppure il legislatore, istituendo gli E.C.A., provvide anche alle corrispondenti fonti di finanziamento per le loro normali attività. Infatti con il regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, fu istituita una addizionale di due centesimi per ogni lira, da applicarsi su alcuni tributi erariali, provinciali e comunali, il cui gettito complessivo era devoluto al capitolo di spesa destinato all'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza.

Il successivo decreto legislativo luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 100, elevò l'aliquota di detta addizionale da due a cinque centesimi per ogni lira, stabilendo che i tre quinti del provento fossero devoluti alle province ed i restanti due quinti agli E.C.A.

Una ulteriore modificazione legislativa in materia si ebbe con la legge 10 dicembre 1961, n. 1346, che aumentò l'addizionale in parola a

dieci centesimi, riservando all'Erario il maggiore introito.

In effetti, alle province è devoluto l'intero provento dei tre quinti dei primi cinque centesimi con apposito stanziamento al capitolo 1793 del Ministero delle Finanze (59 miliardi e 790 milioni); in favore dell'Erario è devoluto l'intero stanziamento degli ultimi 5 centesimi, mentre in favore degli E.C.A. sono stanziati nel bilancio dell'Interno — ai capitoli 2486, 2487 — 19 miliardi e 600 milioni: cifra ben lontana dai 41 miliardi e 720 milioni che rappresentano il provento dell'addizionale, nella misura fissata dal citato regio decreto-legge n. 2145 del 1937.

Con la presente proposta di legge, in sostanza si modifica lievemente l'articolo 2 del regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, allo scopo di assicurare agli Enti Comunali di

Assistenza, in modo univoco, quanto aveva disposto il legislatore del 1937.

È anche previsto che lo stanziamento sia effettuato nella parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, trattandosi di una spesa ordinaria cui si fa fronte con una entrata ordinaria. Il provvedimento, inoltre, è conforme agli orientamenti espressi dalla Corte costituzionale che, con sentenza del 12 luglio 1965, n. 64, ha riconosciuto l'addizionale E.C.A. come vera imposta di scopo e che pertanto il relativo provento deve essere assegnato agli E.C.A.

Si ha fiducia nella unanime approvazione di questo provvedimento, che realizza i voti ripetutamente espressi dal Parlamento in favore dell'aumento dei fondi a disposizione degli E.C.A.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

L'articolo 2 del regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, è modificato come segue:

« Nella parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, è istituito apposito capitolo per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza. Lo stanziamento di tale capitolo sarà pari, per ogni esercizio finanziario, all'intero provento, accertato nel precedente esercizio, dell'addizionale di cui al precedente articolo ».

### ART. 2.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre nel bilancio le variazioni occorrenti per l'esecuzione della presente legge.